Atleta O. D. S. B.

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.S.D. Volley Young Osimo (AN)

La Commissione Tesseramento composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)

Avv. Ilaria Pietroletti (Componente)

Avv. Veronica Savarese (Componente)

****

Letti il ricorso dell'atleta e le controdeduzioni del sodalizio, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata da remoto in via telematica, per il 25 novembre 2020 per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede e i loro procuratori

PREMESSO CHE

- con lettera raccomandata a.r. e successivo ricorso , A. T. mamma dell'atleta **B. O. D. S.**, quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, ha chiesto alla **A.S.D. Volley Young Osimo**, lo svincolo del tesseramento per giusta causa chiedendo: "*Piaccia all'Ill.ma Commissione Tesseramento Atleti adita, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi di cui sopra, - in via principale, dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa con imputazione alla A.S.D.Volley Young di Osimo; in via subordinata, dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa per motivi non imputabili alla A.S.D. Volley Young di Osimo (trasferimento) senza corresponsione di alcun indennizzo; in via ulteriormente subordinata, dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa per motivi non imputabili alla A.S.D. Volley Young di Osimo (trasferimento) con determinazione di un indennizzo di minima entità. Con restituzione della tassa ricorso versata*".

Deduce la ricorrente a sostegno della domanda:

- di essere **B. O. D. S.** stata tesserata all'età di anni 13 e per una sola stagione sportiva (2019/20) presso il sodalizio **A.S.D. Volley Young Osimo**.;
- di avere sottoscritto in data 23.10.2019 una scrittura privata in cui, tra l'altro, si dava atto che il sodalizio vincolante aveva interesse a far disputare all'atleta, nella stagione 2019/2020 i campionati di 1^Divisione F e under 14/16/18 convenendo sulla possibilità, per l'atleta, di liberarsi dal vincolo senza indennizzo ma con un preavviso scritto di mesi quattro dalla fine della stagione sportiva 2019/2020;
- di essere stati interrotti i campionati a seguito dell'emergenza Covid 19, tanto che l'opzione non veniva formalmente esercitata entro il 29.2.2020;
- di aver comunicato al Sodalizio la decisione di trasferirsi per motivi di lavoro, con la figlia, in Trentino a partire dal mese di settembre 2020;
- di avere la Società rifiutato lo svincolo a costo zero chiedendo un lauto indennizzo;
- di avere il sodalizio dimostrato un evidente disinteresse nei confronti dell'atleta, a seguito delle mancate cure e risarcimento di un sinistro occorso durante la stagione sportiva alla stessa;
- di avere tale episodio, nonché la mancata consegna di documenti inerenti il tesseramento incrinato irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra atleta e società.

Si è costituita la A.S.D. **Volley Young Osimo** contestando ogni avversa deduzione e chiedendo: " *Voglia l'Illma Commissione Tesseramento Atleti in via principale ritenere nulla l'istanza di scioglimento del vincolo depositata dalla Sig. ra T. per le motivazioni sopra esposte; In subordine dichiarare lo scioglimento del vincolo dell'atleta B. O. D. S. per motivi non*

imputabili alla Volley Young Osimo e per questo stabilire un equo indennizzo a favore del resistente sodalizio"

La resistente a fondamento della domanda di rigetto deduce:

- di essere stata prima la lettera di messa in mora, poi il ricorso per la richiesta di svincolo per giusta causa, sottoscritta dalla madre esercente la responsabilità genitoriale e dal Legale ma non dall'atleta e dal di lei padre;
- il venir meno delle pattuizioni di cui al richiamato accordo atteso che l'atleta o il genitore esercente la responsabilità genitoriale non hanno comunicato nel termine stabilito di non voler proseguire il rapporto;
- di avere l'atleta partecipato nel mese di giugno agli allenamenti con la Società Landini Filottrano, senza informare il sodalizio di appartenenza;
- di essersi l'atleta, nel mese di luglio, allenata con SCS SDO Argentario Pallavolo, previa autorizzazione (nuovamente richiesta per gli allenamenti di settembre e ottobre) ;
- di avere pertanto, la richiesta di svincolo ben altre motivazioni e certamente non quella del trasferimento in altra regione della mamma per i dedotti motivi lavorativi, bensì quella di trasferimento su richiesta della Società Argentario – che ha in uso di trovare alloggi in tutta Italia per far giocare i propri atleti - così da poter giocare in serie B2;
- che alcun disinteresse è imputabile al sodalizio atteso che ha sempre avuto cura delle proprie atlete e della loro crescita tecnica.

Nelle more parte ricorrente ha depositato una memoria non autorizzata chiedendo dichiararsi *ex officio* l'inesistenza del vincolo sportivo perché mai

costituito e, in subordine, insistendo per l'accoglimento della propria domanda di scioglimento del vincolo sportivo con la Volley Young Osimo Asd.

Avendo la Società contestato tale produzione documentale, perché non autorizzata, il procuratore dell'atleta ne dava lettura completa in udienza.

Inoltre, a seguito della contestazione svolta in via preliminare dalla Volley Osimo su richiesta di Codesta Commissione, parte ricorrente depositava la richiesta di separazione dei coniugi T./O. D. S. e una dichiarazione del padre dell'atleta – che lavora all'Estero - che conferma la volontà della richiesta di svincolo per giusta causa avanzata dalla madre dell'atleta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare questa Commissione chiarisce che il ricorso appare procedibile, come pure è valida la lettera di messa in mora inviata dall'atleta, alla Società.

Diversamente da quanto sostenuto dal sodalizio, infatti, entrambi i suddetti atti non necessitano della firma congiunta dei genitori dell'atleta, laddove minorenne, posto che tale requisito non è richiesto, a pena di inammissibilità, in alcuna norma federale.

Ciò perché trattasi di atto di ordinaria amministrazione che può essere esercitato, anche disgiuntamente, dagli esercenti la potestà genitoriale (sul punto vedasi CGF, Sez. Un., 5.10.2009, C.U. n. 175) e, ad ogni buon conto, vi è in atti una dichiarazione del padre dell'atleta che, anche se successiva, sana l'eventuale presunto vizio di forma, fornendo l'assenso all'invocato svincolo della figlia.

Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento con statuizione ai sensi dell'art. 35 comma 4 del R.A.T. di un indennizzo in favore del sodalizio.

Dall'analisi degli scritti difensivi e delle relative allegazioni di ognuna delle parti e da quanto riferito dalle stesse in sede di udienza, questa Commissione ritiene infatti ricorrano, quanto alla fattispecie in esame, gli

estremi di cui all'art. 35 comma 1 del R.A.T. (Regolamento Affiliazione e Tesseramento).

Dalla lettura del ricorso ed all'esito della discussione orale, appare acclarato incontrovertibilmente che l'atleta minore risieda a Trento, avendo provveduto al cambio di residenza unitamente alla madre, presso la quale risulta collocata, ed abbia assolto all'onere di provare la propria domanda con il deposito in atti del cambio di residenza e della certificazione rilasciata dal liceo della regolare frequenza scolastica dell'atleta minorenne, produzione che appare assolutamente incontestabile e come tale fondante la richiesta di svincolo per giusta causa evidentemente non imputabile al sodalizio di appartenenza, ai sensi della citata normativa.

E' altresì evidente che la distanza tra il Comune di Trento, residenza attuale dell'atleta e la sede dell'ASD Volley Young ad Osimo (AN) è tale (circa km 453) da rendere impossibile e impraticabile la partecipazione della tesserata agli allenamenti e alle partite.

Di talché, ritenuto che lo scioglimento del vincolo per giusta causa non è imputabile al sodalizio, la CTA stabilisce ai sensi dell'art. 35 comma 4 del R.A.T. un indennizzo in favore della resistente di €. 1.000,00

Quanto agli allenamenti eseguiti da B. O. D. S. presso la Società Landini Filottrano nel mese di giugno 2020 senza regolare consenso del sodalizio di appartenenza tale circostanza andrà verificata nelle opportune sedi.

P.Q.M.

La Commissione Tesseramento Atleti:

- accoglie il ricorso proposto da A. T., madre dell'atleta minorenne O. D. S. B. disponendo lo scioglimento del vincolo per giusta causa ai sensi dell'art. 35 commi 1 e 4 e subordinando lo stesso al versamento da parte dell'atleta in favore della A.S.D. Volley Young Osimo della somma di €

1.000,00 a titolo di indennizzo. Manda alla Procura Federale affinché effettui le verifiche del caso in merito al dichiarato allenamento dell'atleta B. O. D. S. presso la Società Landini Filottrano nel mese di giugno 2020 senza il consenso del sodalizio di appartenenza. La Commissione dispone, altresì, l'incameramento della tassa versata dalla società e la restituzione di quella corrisposta dalla ricorrente.

Affissione albo 13-01-2021

F.to Il Presidente

Avv. Patrizia Soldini

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede: Via Vitorchiano 81/87 – 00189 Roma

Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma

Tel. 06.33349485 – Tel. 0633349494

www.federvolley.it – segreteria@federvolley.it

Part. IVA 01382321006